

4. All'erogazione degli indennizzi potrà provvedere la Giunta regionale secondo la procedura adottata per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, nell'eventualità che l'ente gestore non garantisca il funzionamento della riserva, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale per la riserva parziale naturale «Monterano».

Art. 11.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 50.000 (cinquantamila), quella massima in L. 500.000 (cinquecentomila).

3. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

4. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 (duemilioni) e massima di L. 20.000.000 (ventimilioni).

5. Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente della riserva parziale naturale «Monterano» anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 12.

Norme finali

1. L'ente gestore con la presente legge è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca e con organismi a base associativa, per la gestione

di tutti i servizi generali, ivi comprese le attività progettuali, necessarie alla conduzione ed al funzionamento ordinario della riserva.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 400.000.000.

2. Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21501 del bilancio 1988 cui si farà fronte con pari prelievo di L. 400.000.000 dal capitolo n. 29852, lettera G) del bilancio di previsione 1988 della Regione.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.


4. Nell'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno. Tale relazione deve contenere tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralcio di essi, i programmi di sviluppo pluriennali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 1985 per le spese in conto capitale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 novembre 1988.



SILVANA MASSA, direttore responsabile

(9609641) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.